

## TRIBUNALE DI MACERATA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3308/2015** promossa da:

attore/ricorrente:

contro

convenuto/resistente: ENEL ENERGIA SPA

Il G.I., in scioglimento della riserva;

-rilevato che la ricorrente ha agito in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la attivazione della utenza gas presso la abitazione in Macerata, via Marche 23, nei confronti delle s.p.a. ENI ed ENEL Energia; Enel Energia negava l'attivazione sostenendo di non essere più obbligata alla fornitura per essersi il relativo contratto risolto –con disattivazione della utenza in data 1.7.15- a motivo della morosità della ricorrente (sanata solo il 20.8.15) e della risoluzione su istanza di questa che aveva deciso di interrompere i rapporti e sostituire il fornitore con Eni spa, con contratto nel mese di settembre 2015; ENI spa ritardava la fornitura in attesa di un meglio precisato nulla osta del precedente fornitore;

nelle more, va dato conto, che Eni spa ha provveduto alla attivazione della fornitura, sul PDR PDR n. 00882100511100, relativo alla abitazione al civico 23;

di talchè la circostanza illustrata dalla ricorrente dell'erroneo distacco della utenza a servizio della abitazione al civico 23 in quanto la nuova utenza avrebbe dovuto essere attivata sulla abitazione –parimenti in proprietà della ricorrente- al civico 27 della medesima via Marche di Macerata, risulta priva di fondamento in quanto la utenza al civico 27 non ha subito alcun problema di fornitura;

così non risulta integrato il requisito del *fumus*, nei confronti di Enel Energia atteso che correttamente questa ha negato la riattivazione della fornitura in ragione della morosità pregressa e della migrazione ad Eni in epoca successiva alla sanatoria della morosità;

risulta invece integrato nei confronti di Eni spa, che non aveva motivo alcuno di ritardare l'attivazione, non risultando la necessità legale di alcun nulla osta del precedente fornitore;

-tuttavia, nei confronti di Eni spa, non risulta integrato il requisito del *periculum in mora* atteso che la ricorrente non indica alcun elemento circa il temuto, imminente ed irreparabile pregiudizio, inteso come assoluto ed irreversibile venir meno del diritto di cui è titolare, in difetto d'adozione del provvedimento cautelare richiesto (affatto determinanti, invero, i generici riferimenti a "gravissimi ed irreparabili pregiudizi per le normali esigenze di vita");

-ritenuto infatti che l'interruzione della fornitura di gas ad uso domestico non costituisce ex se un irreparabile pregiudizio in quanto ben può essere superato da alternative transitorie ed equivalenti (ad esempio bombole, boiler, stufe elettriche), i cui costi, ove maggiori, potranno –se del caso- essere richiesti al soggetto ritenuto responsabile nell'ordinario giudizio di cognizione;

ritenuto infine dovere provvedere sulle spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

RESPINGE la istanza cautelare proposta da \_\_\_\_\_ che condanna a sostenere le spese di questa fase cautelare e liquida quelle in favore di ciascuno dei resistenti in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.

Macerata, 22 gennaio 2016

Il Giudice  
dr. Luigi Reale

